



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 29.06.2021

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani – Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** ore **17.43** in **videoconferenza** come da decreto. Sindacale n. 19 del 16.05.2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione **ORDINARIA** con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Carrara Federico	X		Carmignani Marco	X	
Fantozzi Vittorio	X		Donatini Fulvio	X	
Lunardi Ugo		X	Alfani Simona		X
Galligani Luca	X		Capocchi Francesco	X	
Nesti Juri		X	Carrara Silvano		X
Tocchini Andrea	X		Seghieri Davide		X
Bassini Marzia	X				

E' presente l'Assessore esterno Simona Pieretti.

Assume la presidenza il Sig. FEDERICO CARRARA, nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa FRANCESCA GRABAU.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

" IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 comma 668 della Legge 147/2013 stabilisce che, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 22 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 29/09/2014, è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

ATTESO che:

- il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento euro unitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi della opzioni di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;
- in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;

CONSIDERATO quindi, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale come evidenziato nell'unito allegato A) contenente il raffronto del testo regolamentare vigente con quello contenente le modifiche o integrazioni proposte da apportare;

VISTI e RICHIAMATI:

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del

Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, all. A), continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

CONSIDERATO che la Commissione Statuto e regolamenti ha espresso parere favorevole in merito al citato regolamento nella seduta del 26.06.2021;

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari entrano in vigore il **01/01/2021**, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs n. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, all. B);

VISTO il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

DELIBERA

1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) **di dare atto** che il presente Regolamento entra in vigore dal **1° Gennaio 2021**;

3) **di disporre** che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta esecutività del presente atto, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, inserito nella raccolta dei regolamenti e, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020, venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011;

4) **di incaricare** gli uffici competenti, ognuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente atto.”

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs.

n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile del titolare d'area interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.	8
Votanti:	n.	7
Voti favorevoli:	n.	7
Voti contrari:	n.	//
Astenuti:	n.	1 (il Consigliere Capocchi)

DELIBERA

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria";

. DI DARE ATTO:

- . che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera C);
- . che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- . che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- . che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.	8
Votanti:	n.	7
Voti favorevoli:	n.	7
Voti contrari:	n.	//
Astenuti:	n.	1 (il consigliere Capocchi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

GIUNTA COMUNALE 29.06.2021 ORE 17:29

PRESENTI: SANDAGO - VIGNARDI - BACCINI - TOCCINI - PIERETTI

ASSENTI: WNAARDI

ASSISTE: IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

ORDINE DEL GIORNO

X "AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E DELL'EBLENCO ANNUALE 2021"

Esprimo il consenso

OK

Assiste in me Grabau S. Com. L.

Terminata alle ore 17:31

ALLEGATO A)
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	TITOLO I PRINCIPI GENERALI
VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 1 Oggetto del regolamento</p> <p>Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa rifiuti di natura corrispettiva prevista dall'art. 1 comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel momento dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di efficienza, equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.</p> <p>Il Comune di Montecarlo ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore ASCIT S.p.A. (di seguito ASCIT).</p>	<p>Art. 1 Oggetto del regolamento</p> <p>Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall'art. 1 comma 667 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di efficienza, equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.</p> <p>Il Comune di Montecarlo ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore ASCIT S.p.A. (di seguito ASCIT) RETIAMBIENTE S.p.A. (di seguito RETIAMBIENTE).</p>
<p>Art. 2 Istituzione della tariffa</p> <p>Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.</p> <p>Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e ASCIT.</p> <p>Agli effetti del presente regolamento s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente; - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore; - per rifiuti, tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite Deliberazioni comunali; - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 e successive modificazioni. 	<p>Art. 2 Istituzione della tariffa</p> <p>Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.</p> <p>Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e ASCIT RETIAMBIENTE.</p> <p>Agli effetti del presente regolamento si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente; - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore; - per rifiuti, tutti i rifiuti urbani, e i rifiuti speciali e i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali ricompresi dalla normativa vigente ovvero definiti e classificati dagli artt. 183 e 184 D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 116/2020; - per rifiuti speciali, come previsto dall'art 184 comma 3 del D.lgs 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile; - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni per Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), il criterio di determinazione della tariffa disciplinato da ARERA.

<p>Art.3 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504 si applica sulla tariffa così come determinata da presente Regolamento.</p> <p>Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dal soggetto gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.</p>	
<p>TITOLO II – La tariffa Capo I – Determinazione della tariffa</p>	
<p>Art. 4 Piano finanziario</p> <p>Ai fini della determinazione della tariffa, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.</p> <p>Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999 n°158.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.</p> <p>La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.</p> <p>Il soggetto gestore, entro l'inizio dell'esercizio di riferimento e comunque entro un mese dalla data fissata per l'approvazione del bilancio comunale, trasmette copia del piano economico-finanziario.</p>	<p>Sostituito con Art. 4 Piano Economico Finanziario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 3. Il piano economico finanziario è corredato delle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da: <ul style="list-style-type: none"> • Una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. • Una relazione che illustra, ai sensi sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'ente territorialmente competente. 5. Sulla base della normativa vigente, l'EGATO assume le proprie determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6. ARERA, salva la necessità di chiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva. Fino alla approvazione da parte della Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente.

<p>Art. 5 Tariffa di riferimento</p> <p>Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.</p> <p>Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica.</p> <p>E' istituita, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, la tariffa avente natura di corrispettivo e corrispondente al costo del servizio pubblico di gestione della quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento.</p>	<p>Sostituito con Art. 5 Tariffa di riferimento</p> <p>Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del MTR, come disciplinato dalla disciplina vigente, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui alla disciplina delineata da ARERA. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica. E' istituita, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, la tariffa avente natura di corrispettivo e corrispondente al costo del servizio pubblico di gestione della quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento.</p>
<p>Art. 6 Determinazione della Tariffa</p> <p>La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore.</p> <p>La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e utenze non domestiche è determinata nel piano finanziario.</p> <p>Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.</p> <p>Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato per quanto riguarda la quota fissa mentre per la quota variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento.</p> <p>In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.</p> <p>Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal soggetto gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall'esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatisi rispetto al piano economico-finanziario.</p> <p>La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento; tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.</p>	<p>Art. 6 Determinazione della Tariffa</p> <p>La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore. La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e utenze non domestiche è determinata nel piano finanziario.</p> <p>Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.</p> <p>Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal MTR metodo normalizzato per quanto riguarda la quota fissa mentre per la quota variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento.</p> <p>In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.</p> <p>Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal soggetto gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall'esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatisi rispetto al piano economico-finanziario.</p> <p>La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento; tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.</p>

Art. 7**Articolazione della tariffa**

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Art. 7**Articolazione della tariffa**

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Per le utenze domestiche riguardanti abitazioni dove viene svolta attività di affittacamere non professionale di cui all'art. 61 L.R. 42/2000, è possibile richiedere l'iscrizione come utenze non domestiche, e la dotazione del relativo materiale per il conferimento. A tali utenze sarà applicata la tariffa della categoria analoga ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 8**Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile, ex art. 3 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Quota fissa

La quota fissa della tariffa di ogni singola utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con il coefficiente ka di cui alla tabella 1° dell'allegato I del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota fissa è applicata ad ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dell'occupante o conduttore. Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'allegato I del presente regolamento.

Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti di rifiuto indifferenziato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile accolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

Solo per l'anno 2014 gli svuotamenti relativi al periodo Gennaio/Marzo sono stimati proporzionalmente agli svuotamenti effettuati nel periodo da aprile a Dicembre, arrotondati per eccesso.

Art. 9**Calcolo della tariffa per utenze non domestiche**

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.

Quota fissa

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.

Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.

Quota variabile

La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e assimilati raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza.

Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Solo per l'anno 2014 gli svuotamenti relativi al periodo Gennaio/Marzo sono stimati proporzionalmente agli svuotamenti effettuati nel periodo da Aprile a Dicembre, arrotondati per eccesso.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.

n.	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali
9	Banche e Istituti di Credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT

Art. 9**Calcolo della tariffa per utenze non domestiche**

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.

Quota fissa

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.

Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti, compreso il caso in cui per l'utenza non domestica si sia scelto, con le modalità previste dall'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione dell'opzione di cui sopra entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Quota variabile

La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e ~~assimilati~~ raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza.

Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.

n.	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali
9	Banche e Istituti di Credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione

<p>dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.</p> <p>Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A. competente.</p> <p>Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.</p> <p>Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.</p> <p>Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata</p>		Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
	15	Attività artigianali di produzione beni specifici
	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	17	Bar, caffè, pasticceria
	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	19	Plurilicenze alimentari e/o miste
	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club	
	<p>Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.</p> <p>In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, ai fini della esclusione della superficie imponente, si individuano quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>Al fine dell'applicazione del comma precedente si precisa che il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;</p> <p>A pena di decadenza dalla esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 24, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione escluse dalla tariffa.</p> <p>Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.</p> <p>Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A. competente.</p> <p>Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.</p> <p>Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.</p> <p>Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata</p>	

<p>Art. 10 Istituzioni scolastiche statali Ai sensi dell'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 e dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248 del 31.12.07, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la tariffa di cui al presente Regolamento. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente regolamento. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 9. L'importo forfettario di cui al comma 2, è trasferito dal Comune al soggetto gestore entro 30 giorni dal ricevimento. Il soggetto gestore pertanto non procede alla emissione di fatture nei confronti istituzioni scolastiche statali.</p>	
<p>Capo II – I soggetti</p>	
<p>Art. 11 Soggetti obbligati La tariffa è dovuta da chiunque occupa oppure conduce locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione. Per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto dichiarante richiedente il servizio ovvero, in mancanza, il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica. Il titolo dell'occupazione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione di fatto.</p>	
<p>Art. 12 Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali Parti comuni di abitazioni condominiali. Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree. Multiproprietà Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni. Centri Commerciali Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Locazione abitazioni ammobiliate Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno. Attività ricettive in genere Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.</p>	<p>Art. 12 Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali Parti comuni di abitazioni condominiali. Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree. Multiproprietà Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni. Centri Commerciali Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Locazione abitazioni ammobiliate Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno. Attività ricettive in genere Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.</p>
<p>Art. 13 Principi di solidarietà L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che</p>	

usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 14
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un componente per i primi trenta (30) m2 di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), aggiungendo un componente ogni ulteriore venticinque (25) m2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Nel caso unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, comunque in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione e quelle ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione del 50% sugli svuotamenti di rifiuto indifferenziato minimi applicati così come determinato in sede di approvazione delle tariffe, salvo il caso in cui gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato effettivi siano superiori a tali minimi.

Qualora il soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non sia occupata da altri soggetti a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive rapportata a nucleo familiare unitario personale. La medesima disposizione si applica anche se il soggetto, stabilmente ricoverato nella struttura di assistenza, mantenga la residenza anagrafica nella privata abitazione.

Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

Nei casi in cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

Art. 14
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un componente per i primi trenta (30) m2 di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), aggiungendo un componente ogni ulteriore venticinque (25) m2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Nel caso unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, comunque in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione e quelle ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione del 50% sugli svuotamenti di rifiuto indifferenziato minimi applicati così come determinato in sede di approvazione delle tariffe, salvo il caso in cui gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato effettivi siano superiori a tali minimi.

Qualora il soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non sia occupata da altri soggetti a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive rapportata a nucleo familiare unitario personale. La medesima disposizione si applica anche se il soggetto, stabilmente ricoverato nella struttura di assistenza, mantenga la residenza anagrafica nella privata abitazione.

Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

Nei casi in cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

<p>Utenze non domestiche c) i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere): ad esse si applica la tariffa della categoria corrispondente, applicando sulla stessa una riduzione che tiene conto del periodo risultante dall'atto autorizzatorio; la tariffa variabile è determinata in funzione degli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportato al periodo con arrotondamento per eccesso. d) le aree scoperte pubbliche e private utilizzate per un periodo non superiore a 183 giorni annui e appartenenti ad utenze con uno o più immobili utilizzati annualmente; ad esse si applica la tariffa, rapportata al periodo d'uso dichiarato formalmente dall'utilizzatore. La tariffa variabile è quella calcolata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati all'utenza.</p>	<p>Utenze non domestiche a) i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere): ad esse si applica la tariffa della categoria corrispondente, applicando sulla stessa una riduzione che tiene conto del periodo risultante dall'atto autorizzatorio; la tariffa variabile è determinata in funzione degli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportato al periodo con arrotondamento per eccesso. b) le aree scoperte pubbliche e private utilizzate per un periodo non superiore a 183 giorni annui e appartenenti ad utenze con uno o più immobili utilizzati annualmente; ad esse si applica la tariffa, rapportata al periodo d'uso dichiarato formalmente dall'utilizzatore. La tariffa variabile è quella calcolata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati all'utenza.</p>
<p>Capo III – Presupposti oggettivi</p>	
<p>Art. 15 Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa La tariffa è dovuta dai soggetti indicati ai precedenti art. 11 e 12 per i locali o le aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale. Sono soggetti alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche, ed i fabbricati in genere quando, nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato. Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento per la gestione del servizio.</p>	
<p>Art. 16 Definizione locali ed aree assoggettabili Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 17, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa corrispettiva tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo nonché le aree qualunque sia la destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani e assimilati.</p>	<p>Art. 16 Definizione locali ed aree assoggettabili Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 17, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa corrispettiva tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo nonché le aree qualunque sia la destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani e assimilati.</p>
<p>Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio; h) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale</p>	<p>Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio; soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, e i locali accessori e</p>

<p>circostanza sia confermata da idonea documentazione;</p> <p>j) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, e i locali accessori e pertinenziali.</p> <p>2. Si considerano inoltre esenti da tariffa i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi;</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>pertinenziali.</p> <p>Le superfici occupate dalle imprese esercenti attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca, così come disposto dall'articolo 184 comma 3 lett. a) D.Lgs. 152/2006, novellato dal D.Lgs. 116/2020, ferma restando la possibilità di concordare con il gestore la modalità di adesione al servizio pubblico per rifiuti urbani riconducibili a categorie analoghe;</p> <p>Per le attività industriali con capannoni di produzione le superfici riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree dove si producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>Le superfici occupate dalle imprese esercenti attività di costruzione e demolizione, nonché dalle imprese esercenti attività di scavo, così come disposto dall'articolo 184 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 come novellato dal D.Lgs. 116/2020;</p> <p>2. Si considerano inoltre esenti da tariffa i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi;</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
--	---

Art. 17 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 15 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di aver avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, tali soggetti non sono tenuti alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può richiedere di ritornare alla gestione pubblica, anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, sono tenute a comunicare formalmente la scelta al gestore entro le seguenti scadenze:
 - Per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti dal 1.1.2022;
 - Per le annualità successive entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti dal 1.1. dell'anno successivo;
3. Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 31 maggio 2021 sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente articolo entro e non oltre il 30 settembre 2021;
4. La comunicazione di cui al precedente comma 2. è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza.
5. Nella comunicazione di esercizio di opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e la quantità dei rifiuti urbani prodotti, l'oggetto di avvio a recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto autorizzato dell'attività di recupero del rifiuto.
6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio della occupazione e della detenzione dei locali/aree (opzionale) con decorrenza immediata o dall'anno successivo;
7. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal soggetto che hanno effettuato attività di recupero dei loro rifiuti (differenziati e indifferenziati) sono escuse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile).
8. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile.
9. Rimane comunque l'applicazione della quota rapportata alla componente fissa del servizio (tariffa fissa).
10. Le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio. Detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La riammissione è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal gestore.
11. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta dall'art. 1, comma 649 secondo periodo, della legge 147/2013.
12. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno per il 2022 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

<p>Art. 18 Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi Ove risultino locali ed aree adibite ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente. Agli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività tenendo conto delle superfici da queste utilizzate.</p>	
<p>Art. 19 Modalità per la determinazione della superficie Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.). Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità.</p>	
<p>Art. 20 Tariffa giornaliera Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera. E' considerata temporanea l'occupazione fino ai 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private. La Tariffa giornaliera è fissata, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa annuale maggiorata del 50% (cinquanta per cento). La quota variabile è determinata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati effettuati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportati al periodo di effettivo utilizzo. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia. L'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per conoscenza. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura e del conseguente incasso, se l'evento in questione non è patrocinato dal Comune.</p>	<p>Art. 20 Tariffa giornaliera Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera. E' considerata temporanea l'occupazione fino ai 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private. La Tariffa giornaliera è fissata, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa annuale maggiorata del 50% (cinquanta per cento). La quota variabile è determinata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati effettuati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportati al periodo di effettivo utilizzo. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia. L'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per conoscenza. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura e del conseguente incasso, se l'evento in questione non è patrocinato dal Comune. In caso di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, si applica il canone di cui all'art. 1 comma 837 della legge 160/2019, in luogo della tariffa rifiuti.</p>
<p>Capo IV Agevolazioni e riduzioni</p>	
<p>Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche il Comune prevede eventuali agevolazioni nel provvedimento annuale di approvazione delle Tariffe.</p>	

<p>Art. 22 A agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere. 2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente e recepito nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti uffici comunali, che la vaglieranno. 3. Le esenzioni o riduzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 4. Le esenzioni o riduzioni si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214. 	
<p>TITOLO III Accertamenti e riscossione</p>	
<p>Art. 23 Obbligo di dichiarazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; 2. La dichiarazione deve essere presentata: <ol style="list-style-type: none"> a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. 	<p>Art. 23 Obbligo di dichiarazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. I soggetti passivi del tributo della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: <ol style="list-style-type: none"> d) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; e) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; f) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; 5. La dichiarazione deve essere presentata: <ol style="list-style-type: none"> d) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; e) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; f) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 24**Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Nominativo delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data e inizio della dell'occupazione e o della conduzione o di variazioni degli elementi denunciati;
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento AR, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25 Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza e il giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre dell'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 cc.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25 Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile ~~del tributo della tariffa~~ sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza e il giudizio per le controversie relative ~~al tributo alla tariffa~~.
2. ~~Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari~~ il funzionario responsabile può inviare questionari al ~~contribuente~~ all'utente richiedendo dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre dell'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione con ~~del contribuente~~ dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 cc.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26 Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata AR, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27**Dilazione di pagamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili.
2. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale conteggiato dal giorno iniziale fino al giorno di scadenza delle rate.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal Responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno allegarsi, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) L'importo non può essere rateizzato.

<p>Art. 28 Sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali. 	
<p>Art. 29 Titolarità della riscossione</p> <p>Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente.</p> <p>La riscossione volontaria è disposta in quattro rate con le seguenti scadenze: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo).</p> <p>Per l'anno 2014 le scadenze sono state stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.06.2014 e sono le seguenti: 16 gennaio, 27 giugno e 16 ottobre.</p> <p>Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio.</p> <p>Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazione in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive.</p> <p>Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 12 euro.</p> <p>La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p>	
<p>Art. 30 Modalità di riscossione della tariffa</p> <p>La tariffa viene riscossa direttamente dal soggetto gestore, mediante emissione di apposita fattura che dovrà portare l'indicazione di aziende o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare il pagamento. Tali riscossioni dovranno avvenire entro il quinto anno successivo a quello di riferimento.</p>	
<p>Art. 31 Interessi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 	<p>Art. 31 Interessi</p> <p>Il pagamento va effettuato entro la scadenza indicata in fattura. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati di interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo e di una penalità pari al 5% della fattura. Gli interessi e la penalità saranno applicate nelle fatture successive. legale</p>

<p>Art. 32 Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p>	
<p>Art. 33 Somme di modesto ammontare</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.</p>	
<p>Art. 34 Riscossione coattiva</p> <p>1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.</p>	
<p>Art. 35 Contenzioso</p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p>	
<p>TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie</p>	
<p>Art. 36 Applicazione delle disposizioni regolamentari</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.</p>	<p>Art. 36 Applicazione delle disposizioni regolamentari</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.</p>



Comune di Montecarlo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE MODIFICHE AL

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

CORRISPETTIVA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI

DOTT.SSA PATRIZIA PAOLINI

REVISORE UNICO
COMUNE DI MONTECARLO (LU)

Verbale del 29/06/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare, inviata tramite pec alla scrivente in data 25/06/2021 ed ultima documentazione a corredo inviata tramite mail la mattina del 29/06/2021, concernente la modifica del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera consiliare n. 38 del 29/09/2014;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 668 della legge 147/2013 stabilisce che, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di*

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: **limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.**
- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore **differimento al 31 luglio 2021** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni*

ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente (Retiambiente è una società in house providing, interamente partecipata dal capitale pubblico degli Enti Locali, affidataria dal 01.01.2021, in qualità di Gestore Unico, del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana Costa, come da delibera n. 12 del 13/11/2020 dell'ATO Toscana Costa) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto da ASCIT SPA sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le modifiche al Regolamento come evidenziate nell'allegato A) dove viene messo a confronto il testo vigente con quello proposto con le modifiche;
- che sono stati modificati i seguenti articoli:
 - ✓ ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO;
 - ✓ ART.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA;
 - ✓ ART.4 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;
 - ✓ ART.5 TARIFFA DI RIFERIMENTO;
 - ✓ ART.6 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA;
 - ✓ ART.7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA;
 - ✓ ART.9 CALCOLO DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE;
 - ✓ ART.12 SOGGETTI OBBLIGATI IN PRESENZA DI IPOTESI SPECIALI;
 - ✓ ART.14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE;
 - ✓ ART.16 DEFINIZIONE LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI;
 - ✓ ART.17 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI;
 - ✓ ART.19 MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE;
 - ✓ ART.20 TARIFFA GIORNALIERA;
 - ✓ ART.23 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE;
 - ✓ ART.25 POTERI DEL COMUNE;
 - ✓ ART.31 INTERESSI;
 - ✓ ART.38 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

Gli articoli interessati hanno modificato tra l'altro:

- a) la classificazione dei rifiuti con eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani;
- b) l'individuazione delle superfici da assoggettare a tassazione in relazione alla tipologia di rifiuti speciali;
- che la competente Commissione Consiliare **ha** espresso parere in merito in data 26/06/2021;
 - che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario ;
 - che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
 - che Il Comune di Montecarlo ha optato per la tariffa corrispettiva, di conseguenza, tutte le movimentazioni contabili in entrata e in spesa transitano unicamente sul bilancio dell'ente gestore ASCIT SPA. Il bilancio del Comune di Montecarlo evidenzia solo l'importo impegnato a favore di Ato quale contributo annuale che ha avuto il seguente andamento:
 - ✓ 4.242 euro per 2017
 - ✓ 4.242 euro per 2018
 - ✓ 3.407 euro per il 2019
 - ✓ 3.771 euro per il 2020
 - ✓ 3.447 euro per il 2021

Solo per tali importi il Comune di Montecarlo fornisce in separato allegato la dichiarazione di veridicità dei dati come risultanti dagli impegni spesa.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento di all'Allegato A) delle presente proposta di Delibera Consiliare consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani composto da 38 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo (sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze).

Lucca il 29 giugno 2021

Dott.ssa Patrizia Paolini





Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

**AREA "FINANZIARIA"
UFFICIO RAGIONERIA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE – ART. 49 COMMA 1 D.LGS.
N. 267/2000**

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:

**"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

La sottoscritta Cinzia Carrara, Titolare ad interim dell'Area "Finanziaria", a ciò
abilitata in virtù della determina sindacale n. 49 del 24.12.2020;



Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montecarlo, lì 25.06.2021

IL Titolare dell'Area
Cinzia Carrara





Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Federico Carrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesco Grabau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio il **09 LUG 2021** e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecarlo, li **09 LUG 2021**

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cinzia Carrara

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Montecarlo, li **09 LUG 2021**



Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara
